



*Repubblica Italiana*

*In nome del popolo italiano*

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

**V SEZIONE LAVORO**

composta da:

Giovanna Ciardi Presidente rel.

Carlo Chiriaco Consigliere

Sabrina Mostarda Consigliere

nella causa civile in grado di appello n. 2811/2020

all'udienza del 27.10.2023 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**TRA**

INPS

[REDACTED]

APPELLANTE

**E**

[REDACTED] SRL

Avv.ti [REDACTED] e Marianna Mangone

APPELLATO

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5595/2020 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

CONCLUSIONI: come da atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 14.2.2019 e ritualmente notificato, la [REDACTED] S.r.l. conveniva in giudizio l'INPS proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento INPS r [REDACTED] con il quale gli Ispettori INPS avevano accertato a carico della società [REDACTED] S.r.l. una inadempienza a titolo di contributi e di somme aggiuntive pari a Euro 93.609,60. Deduceva che gli ispettori avevano imputato tale inadempienza al mancato versamento di contributi sulle somme corrisposte a titolo di retribuzione per complessivi Euro 13.284,63. Deduceva che in particolare era stato contestato per alcuni lavoratori il versamento di una contribuzione inferiore ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore in relazione a giornate non retribuite senza relativo giustificativo per Euro 2.925,35, e che era stato altresì contestato per





tutti i lavoratori il mancato versamento della contribuzione relativa all'emolumento "indennità di mensa" previsto mensilmente nelle buste paga per complessivi Euro 10.359,28; Precisava inoltre che a causa delle citate irregolarità riscontate erano state revocate le agevolazioni contributive previste dalla Legge di Stabilità 2015 e di cui alla legge 208/2015 per complessivi 46.884,09, oltre sanzioni per Euro 33.440,88. Deduceva la nullità del verbale per mancato rispetto delle procedure del primo accesso avendo effettuato il verbale di primo accesso in assenza del legale rappresentante o di un suo delegato e senza comunicare al datore di lavoro alcun provvedimento. Deduceva che non era stato rispettato il termine di 90 giorni dal momento della conclusione dell'accertamento. Nel merito contestava che fosse stata versata una contribuzione inferiore alle retribuzioni per l'importo accertato di €2.925,35 essendo i lavoratori oggetto di detto accertamento stati assenti per malattia non giustificata, o aspettativa, o assenze ingiustificate alle quali era seguito il licenziamento e depositava documentazione al riguardo. Contestava che fosse poi dovuta la contribuzione sull'indennità di mensa, pagata dalla datrice di lavoro nell'importo previsto al di sotto dell'obbligo contributivo. Precisava che il CCNL Turismo pubblici esercizi non prevedeva tale indennità e che tale beneficio era stato disposto dal datore di lavoro come trattamento di maggior favore, non avendo la possibilità di approntare una mensa per i dipendenti che lavoravano durante l'orario di pranzo. Richiamava i principi della Cassazione che ritenevano l'indennità di mensa non sottoposta a contribuzione non avendo natura retributiva. Deduceva l'illegittimità della revoca dei benefici contributivi ex Legge Stabilità 2015 e Legge 208/2016, non avendo la società violato alcun obbligo contributivo. In ogni caso deduceva la illegittimità di detta revoca disposta senza il preventivo invio della diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni e quindi come tale illegittimo. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: "1. in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità formale del verbale unico di accertamento e notificazione [redacted] per le motivazioni esposte e per l'effetto revocare la relativa diffida ad adempiere; 2. in via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione [redacted] per i motivi esposti e per l'effetto revocare e/o annullare il suddetto verbale di accertamento e relativa diffida ad adempiere; 3. sempre in principale e nel merito accertare e dichiarare che la revoca dei benefici contributivi ex Legge di Stabilità 2015 non poteva essere disposta ex art. 7 D.M. 24 ottobre 2007 se non trascorsi 15 giorni dall'invito a regolarizzare la posizione contributiva contestata e per l'effetto limitare la diffida ad adempiere notificata con il verbale unico di accertamento e notificazione [redacted], escludendo la somma di Euro 46.884,09 a titolo di sgravi contributivi nonchè la somma di Euro 33.440,88 a titolo di sanzioni in quanto non dovuti; 4. sempre in via principale e nel merito limitare la diffida ad adempiere notificata con il verbale unico di [redacted] [redacted] escludendo la somma di Euro 2.925,35 in quanto non dovuta, come da





documentazione allegata; 5. in via subordinata, accertare e dichiarare che l'omissione contributiva eventualmente dovuta sull'indennità di mensa erogata per il periodo 2015/2017 è pari a soli Euro 3.309,40 e per l'effetto limitare a tale unica somma la diffida ad adempiere notificata con il verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED], annullando così la revoca dei benefici contributivi ex Legge di Stabilità 2015, nonchè le sanzioni ivi comminate in quanto non dovute. Con vittoria di spese di lite in favore degli scriventi difensori antistatari”.

Si costituiva l'INPS contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva la piena regolarità del verbale ispettivo e la correttezza degli accertamenti avuto riguardo alla documentazione acquisita e alle risultanze dei LUL. Contestava che l'indennità di mensa non avesse valore retributivo. Deduceva che in fase di primo accesso era stato consentito ad un dipendente di contattare telefonicamente il rappresentante legale per rendere noto l'accesso ispettivo in corso e che nelle more della sua assenza era comunque consentito agli ispettori procedere alle verifiche. Deduceva la piena legittimità del verbale che era stato concluso nei 90 giorni successivi al completamento dell'accertamento che non poteva essere fatto decorrere dal primo accesso. Contestava che l'indennità di mensa fosse applicabile ai dipendenti di un ristorante Hamburgeria.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità del verbale di accertamento [REDACTED], nonché l'illegittimità della revoca dei benefici contributivi ex legge di Stabilità 2015; ha inoltre dichiarato che la società opponente non deve provvedere al pagamento delle somme richieste con il Verbale accertamento INPS [REDACTED] e compensato per metà le spese di lite tra le parti.

Avverso tale sentenza propone appello l'INPS, lamentando l'erronea valutazione in fatto e indiritto compiuta dal giudice di primo grado.

Si costituisce in giudizio la società appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello non può essere accolto, in quanto non fornisce elementi idonei ad inficiare le motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione.

Al riguardo si ricorda che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.





Nel presente caso di specie l'appellante, non ha fornito elementi atti a smentire quanto affermato dal Tribunale a fondamento della sua decisione.

Infatti, per quanto concerne l'esclusione dell'assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva di mensa, il primo giudice ha ritenuto non corretto l'accertamento effettuato dall'INPS, affermando al riguardo che "la società ha evidenziato di non poter garantire ai dipendenti di usufruire della mensa essendo il locale piccolo e coincidendo l'orario dei dipendenti con l'orario dei clienti e di aver deciso quindi di pagare una indennità sostitutiva della mensa. Al riguardo è vero che il CCNL applicato non prevede tale istituto contrattuale. Sussiste tuttavia la possibilità per il datore di lavoro di procedere al pagamento di emolumenti a titolo di maggior favore ai dipendenti. La opponente ha quindi pagato ai propri dipendenti una indennità sostitutiva ex art.6 comma 4 DL 333/1992 convertito in legge 359/1992. Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che: "Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l'utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale; conseguentemente, le erogazioni sono soggette alla disciplina di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 503 del 1992 ed escluse dalla base imponibile per il computo dei contributi (Cass. 11212/2003). Nel caso in esame l'indennità è stata pagata nell'importo previsto dalla legge, inferiore ai limiti di tassazione e contribuzione ex art.51 del DPR 917/86 (€5,29). Nessuna contribuzione è quindi dovuta in merito a tale indennità".

A fronte di siffatta motivazione, l'Istituto appellante si è limitato a dedurre che nel nostro ordinamento vige il principio di onnicomprensività della retribuzione a fini contributivi e che "nel caso che ci occupa ai sensi del contratto collettivo di categoria e la normativa in materia si deve applicare l'indennità di mensa contrariamente a quanto dedotto da controparte che invece pretenderebbe che venisse applicata l'indennità sostitutiva di mensa".

Per quanto poi concerne la contribuzione relativa ai giorni di assenza dei dipendenti, nell'impugnata sentenza si legge quanto segue: "In ordine poi alle irregolarità contributive per €2.925,35 accertate da INPS, che dal verbale e anche dalla deposizione testimoniale del teste escusso alla udienza del 30.1.2020, emerge come l'unica documentazione inviata agli ispettori INPS da parte della società opponente abbia riguardato il periodo relativo all'anno 2017 (teste P [REDACTED] udienza del 30.1.2020). Tuttavia allegato al ricorso l'opponente ha depositato documentazione relativa alle assenze dei dipendenti per l'anno 2015, 2016 e 2017, che provano come dette assenze siano state dovute a richieste di aspettativa non retribuita, malattia non certificata o assenza ingiustificata che avevano portato a provvedimenti di licenziamento (allegato 3 parte opponente). Non vi è prova che detta documentazione sia stata inviata all'INPS in epoca precedente alla chiusura dell'accertamento ispettivo. Detta documentazione tuttavia appare giustificare il





mancato pagamento delle retribuzioni e della relativa contribuzione e anche sotto tale profilo pertanto la richiesta di contribuzione avanzata da INPS non appare provata”.

A fronte di siffatta articolata motivazione, l’INPS si limita ad affermare che “i giustificativi sono parziali, non per tutti i nominativi di cui al prospetto regolarizzazione contributiva, già allegato nel corso del giudizio” e che “Per quanto concerne le decurtazioni per assenze orarie esse devono ritenersi prive di fondamento poiché nonostante la richiesta l’azienda non ha esibito alcun documento idoneo a giustificarle, né i documenti allegati al ricorso sono esaustivi per tutti i dipendenti menzionati nell’allegato prospetto”, ma non contesta la documentazione in questione né specifica quali sono le posizioni per le quali il versamento contributivo non è corretto.

Sulla base di quanto finora esposto, l’appello va dunque respinto.

La condanna dell’INPS al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

**P.Q.M.**  
**La Corte**

respinge l’appello;

condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in [REDACTED], oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 27 ottobre 2023

**La Presidente est.**  
Giovanna Ciardi

[REDACTED]

